



PARERE N.17 DEL 18 maggio 2026
Prot. n. 126033 del 19 maggio 2026

Oggetto: Negata conciliazione per contestazione valutazione performance 2025

Il/La dottor/essa in data 14 maggio presenta istanza al Garante poiché gli/le è stato negato l'accesso alla procedura di conciliazione relativa alla valutazione della sua performance per il 2025. Con la richiesta di parere si lamenta carenza di trasparenza e difetto di motivazione nel rigetto dell'istanza di conciliazione da lui/lei avanzata il 26 marzo 2026.

L'interessato/a in allegato alla sua istanza ha trasmesso tutta la documentazione utile ad esaminare il caso da cui emerge in particolare la sua contestazione nella forma e nella sostanza della valutazione della sua performance, poiché afferma che tale giudizio non è mai stato notificato ad un suo indirizzo mail personale e/o PEC, ne è stato preceduto dal necessario colloquio conoscitivo; nel merito della contestazione l'istante ha fornito una serie di elementi di valutazione che sono adesso rinvenibili nella memoria difensiva con controdeduzioni inviata l'8 maggio 2026 al Direttore generale, alla Rettrice e a tutti gli uffici interessati.

L'istante, rispetto alle sopraccitate eccezioni nella forma e nella sostanza, ha voluto attivare la procedura di conciliazione prevista dal Sistema di Valutazione di Misurazione e Valutazione della Performance 2025. La Commissione di conciliazione ha richiesto, sulla base dei motivi presentati dall'istante, ulteriori chiarimenti al valutatore "in relazione alla presunta mancanza di feedback espressi sugli ambiti comportamentali oggetto di valutazione". Sul punto il dirigente valutatore ha riferito che "non sono mancati momenti di confronto e ha addotto elementi che danno conto di feedback rilasciati nel corso del periodo di riferimento (in particolare: valutazioni nel corso delle riunioni settimanali di settore) coerenti con la valutazione effettuata".

Il Garante

Sulla base di tali elementi la Commissione “ritiene che non sussistano vizi procedurali nella valutazione della sua performance individuale e che, conseguentemente, non ricorrano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza (v. lettera indirizzata all'istante dalla direzione funzioni direzionali a firma del/la dottor/essa)”.

Il tema su cui il Garante è chiamato ad esprimere la propria opinione motivata è essenzialmente la legittimità del rigetto dell'istanza per la procedura di conciliazione.

Dall'esame di tutta la documentazione emerge che la Commissione di conciliazione nel caso concreto ha svolto un esame preliminare di ammissibilità dell'attivazione della procedura di conciliazione, ritenendo che non sussistevano vizi procedurali nella valutazione della performance e pertanto negava l'accoglimento dell'istanza, o meglio negava l'accesso alla procedura di conciliazione.

Questo modus operandi appare essere in contrasto con quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2025 dell'Università di Firenze, che al punto 3.7 prevede che la Commissione deve valutare innanzitutto la sussistenza dei presupposti per ricorrere. Ma nel caso concreto non sono stati valutati presupposti, cioè condizioni di ammissibilità del ricorso, ma elementi di merito su quanto contestato dall'istante, quali le modalità di svolgimento del processo di feedback.

Così facendo la Commissione, in contrasto con il punto 3.7 del SMVP 2025 non ha ammesso il ricorso, raccogliendo la testimonianza (sul merito) del valutatore ma non quella del ricorrente, che doveva essere acquisita con audizioni separate o promuovendo un confronto tra le parti.

Pertanto, è opportuno sottolineare quanto previsto al punto 1.4 del SMVP 2025 in tema di Processo valutativo, laddove si prevede che “le modalità di svolgimento del processo di feedback...devono avvenire con sufficiente identificabilità almeno delle principali fasi del ciclo (pianificazione, monitoraggio, valutazione). Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione per verificare la correttezza del processo valutativo e la capacità valutativa del soggetto valutatore”. Anche questo elemento avrebbe dovuto far parte dell'esame nel merito richiesto dall'istante.



Pertanto, si esprime parere favorevole rispetto a quanto richiesto dall'istante e si propone l'annullamento in autotutela della relativa delibera emessa dalla Commissione nella seduta del 15 aprile 2026 e l'ammissione dell'istante alla richiesta procedura di conciliazione.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al Direttore generale, alla direzione funzioni direzionali, all'istante.

Firenze,

f.to Il Garante

Dott. Carmelo Cantone

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 “

“L’originale della presente dichiarazione è conservata presso l’Ufficio del Garante dell’Università di Firenze”